



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Ai Sigg.
Presidenti
degli Ordini Regionali dei Geologi

Roma, 24 luglio 2015
Rif. P/CR.c/3707

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 396

OGGETTO: Cancellazione di iscritti morosi.

Al fine di fornire una risposta compiuta a quesiti posti da alcuni OORR ed iscritti, si forniscono le seguenti delucidazioni sulla legittimità o meno della cancellazione dall'albo e/o dall'elenco speciale di iscritti morosi, nel pagamento delle quote annuali dovute al CNG e/o all'OR ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 1403/1965, in mancanza della preventiva verifica di regolarità contributiva da parte dell'OR competente.

L'art. 9, lett. b, della Legge 112/1990 prevede che il CNG "*cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni*".

Tale ultima funzione, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, della Legge 339/1990, è stata trasferita agli OORR.

L'art. 6 del D.P.R. 1403/1965 regola che questi ultimi, a seguito dell'intervenuto trasferimento funzionale, possano pronunciare la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, salvi i casi di irreperibilità o di cancellazione per rinuncia dell'iscritto.

Il CNG, mediante la circolare n. 291 del 5 dicembre 2008, ha inteso disciplinare l'ipotesi di cancellazione di iscritti già sospesi dall'esercizio della professione per morosità nel pagamento delle quote annuali, non assumendo alcuna esplicita determinazione per la cancellazione degli iscritti morosi, ma non ancora sospesi dall'esercizio professionale.

La circolare del CNG esprime, però, anche un principio di carattere generale: la cancellazione da parte degli OORR può essere pronunciata previo accertamento del regolare versamento delle quote annuali dovute al CNG e/o agli stessi OORR.

La necessaria generalità del principio espresso deriva dal fatto che, in caso contrario, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono stati diligentemente sospesi dal competente organo e coloro che, invece, per inadempienza di quest'ultimo, non risultino sospesi, seppur morosi nel pagamento delle quote annuali.

Tanto è vero che alcuni OORR, seguendo la consuetudine già diffusasi, hanno adottato deliberazioni che prevedono, in via generale ed espressa, la possibilità di cancellazione degli iscritti solo a condizione che questi siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti al CNG e/o all'OR.

Gli OORR non potranno, però, far leva sulla menzionata *ratio* della circolare del CNG nell'ipotesi in cui non abbiano tempestivamente proceduto alla sospensione dall'esercizio della professione degli iscritti morosi, da oltre 12 mesi, nel pagamento delle quote annuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 616/1966, come attuato dalla circolare del CNG n. 327 del 9 dicembre 2010.

Infatti, in tale ultimo caso, l'OR competente costringerebbe l'iscritto a permanere nell'albo e/o nell'elenco speciale per la propria inerzia e, nel contempo, maturerebbe ulteriori crediti, con tutte le conseguenze in materia di responsabilità amministrativa, civile e contabile nei confronti dell'interessato.

Diversamente, nell'ipotesi di tempestiva sospensione dell'iscritto moroso dall'esercizio della professione, l'illegittimità sopra evidenziata non si configurerebbe, con conseguente corretta subordinazione della cancellazione alla verifica della regolarità di pagamento delle quote annuali dovute al CNG e/o all'OR.

L'indispensabilità di tale ultima verifica, oltre che da quanto sopra evidenziato, deriva dal fatto che, in mancanza della stessa, gli OORR intraprenderebbero una iniziativa che potrebbe indirettamente incidere anche sui crediti riportati nel bilancio del CNG e, quindi, di competenza esclusiva di quest'ultimo: infatti, come ovvio ed indicato nella circolare del CNG n. 335 del 15 aprile 2011 (che ha una valenza contabile), gli OORR potrebbero e dovrebbero valutare la recuperabilità forzata solo in relazione ai propri crediti.

In conclusione, sulla base di quanto detto, ogni OR, prima di procedere alla cancellazione di iscritti all'albo e/o all'elenco speciale non sospesi dall'esercizio della professione, avrebbe l'onere di esaminare la possibilità di rinunciare ai propri crediti e di chiedere al CNG delucidazioni sulla volontà di agire o meno nello stesso senso, ma non potrebbe subordinare la cancellazione al pagamento delle quote non corrisposte, salvo che ricorra l'ipotesi di tempestiva sospensione di cui alla circolare del CNG n. 291 del 5 dicembre 2008.

Resta inteso che il medesimo OR in ogni valutazione relativa alla cancellazione di iscritti morosi da oltre 12 mesi nel pagamento delle quote e non tempestivamente sospesi dall'esercizio della professione dovrà tenere in debita considerazione la prassi seguita precedentemente in casi simili, nonché tener conto di eventuali precedenti delibere consiliari e/o atti di indirizzo che prevedano, in via generale ed espresa, la possibilità di cancellazione degli iscritti nella esclusiva ipotesi in cui questi siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti al CNG e/o allo stesso OR.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano

A handwritten signature in black ink, which appears to read "G. Vito Graziano", is written over the printed name.